



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057
Via Roma, 18

PROVINCIA DI VERONA
C.F. 00360350235

Tel. 045 8290213
Fax 045 8290243

ORD. n. 225

ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

SETTORE SERVIZI – LL.PP. – MANUTENZIONI COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA IL DIRIGENTE

Preso Atto che la Ditta GES.COM. S.n.c. di Sara Piccoli & C. con sede a Povegliano Veronese (VR) in Via Mazzini n. 97 - c.f.: 02634040238, nella persona dei soci Sig.ra PICCOLI SARA, nata a Povegliano Veronese (VR) il 25/02/1956, ivi residente in Via G. Di Vittorio n. 2 - n.c.f.: PCCSRA56B65G9450 e Sig. TEDESCHI GIORGIO, nato a Povegliano Veronese (VR) il 09/09/1951, ivi residente in via di Vittorio n. 2 – n.c.f.: TDSGRG51P09G945B, esercita l'attività di "affittacamere" per una capienza di 6 camere doppie con bagno ed un totale di 12 posti letto nei locali siti in questo Comune – Via Monte Pastello n. 4/e, in forza dell'autorizzazione sanitaria n. 1307 rilasciata in data 22/06/2007, del provvedimento di classificazione della competente Autorità Provinciale n. 3545/07 del 03/07/2007 e della D.I.A. n. 19067 del 10/07/2007;

Visti i verbali di contravvenzione nn. 48980 e 48970 – 48977 e 48973 – 48978 e 48972 – 48974 e 48975, emessi in data 15/12/2009 dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n. 20 di Verona, in uno con il Comando Polizia Municipale di questo Comune e con personale della locale Stazione Carabinieri, notificati in data 24/12/2009, dai quali risulta che sono state elevate contravvenzioni a carico della Ditta sopracitata avendo riscontrato carenza dei requisiti igienico – sanitari e di sicurezza nei locali in argomento, e più precisamente:

1. è stata rilevata la presenza di porte che permettono di comunicare tra tutti i diversi vani dell'immobile;

2. è stato accertato l'uso del locale centrale come "deposito" del pubblico esercizio con insegna "Il Blocco", confinante con il medesimo, ma facente parte strutturalmente dell'immobile utilizzato per "affittacamere" e risultante privo di agibilità;

3. è stato rilevato, per i vani adibiti ad affittacamere, l'abusivo aumento dei posti letto a disposizione dei clienti che da 12 sono passati a 14;

4. tutte le stanze adibite all'attività di cui al punto 3, hanno una superficie aeroilluminante inferiore a quella prevista dalla normativa vigente e dichiarata nella documentazione presentata, sulla base della quale è stata rilasciata l'autorizzazione;

5. le camere individuate con i n. 2 e 3 risultano ampliate rispetto di quanto autorizzato, avendo usato lo spazio del sottoscala per ricavare degli armadi a muro;

6. Il locale "cucina", per il quale è stata rilasciata l'agibilità, è dotato di moderne apparecchiature da cucina di tipo industriale, ma non è in possesso di alcuna Registrazione e/o Autorizzazione Sanitaria; si è potuto accertare che lo stesso è in uso, avendo rilevato la presenza di prodotti alimentari e l'utilizzo delle necessarie stoviglie di cui è dotato;

7. Come rilevato al punto 4, anche nel locale cucina, che è stato dichiarato agibile, la superficie aeroilluminante è fortemente sottodimensionata rispetto alla documentazione



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057
Via Roma, 18

PROVINCIA DI VERONA
C.F. 00360350235

Tel. 045 8290213
Fax 045 8290243

prodotta, non rispettando quindi i parametri minimi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale e dalla Circolare Regionale 13/97;

8. tutte le fattispecie sopra descritte non risultano autorizzate o registrate sotto il profilo igienico-sanitario, sono difformi dagli atti e dai provvedimenti autorizzativi rilasciati e che hanno sinora consentito l'apertura ed il funzionamento dell'attività di "affittacamere";

Considerato che i fatti sopra descritti costituiscono violazione alle seguenti norme:

1. art. 6 comma 3° del D. Lgs. 06/11/2007 n. 193;
2. art. 13 della L. 24/11/1981 n. 689 e art. 28 del D.P.R. 26/03/1980 n. 327;
3. art. 231 del R.D. 27/07/1934 n. 1265;
4. art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;

Esaminati gli scritti difensivi che gli interessati hanno fatto pervenire, entro 30 giorni dalla data di notifica delle contestazioni, così come disposto dall'art. 18 della Legge n. 689 del 24/11/1981, con nota n. 819 del 14/01/2010;

Viste le controdeduzioni tecniche al ricorso predisposte dal Comando Polizia Municipale, trasmesse con nota prot. int. n. 206 del 28/01/2010, dalle quali emerge la validità degli accertamenti e dei verbali in argomento, ed una descrizione degli eventi difforme da quanto sostenuto dai ricorrenti;

Vista la piena conferma alle controdeduzioni di cui sopra espressa dal competente Servizio Igiene dell'ULSS n. 20 di verona, espressa con nota prot. 6919 del 4 marzo 2010;

Dato atto che gli interessati non hanno richiesto l'audizione personale ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/81;

Visto l'art. 25 commi 2 e 17 della Legge Regionale del Veneto n. 33 del 04/11/2002, l'art. 231 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265, l'art. 24 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"

Ritenuto fondato l'accertamento e non accoglibili le osservazioni avanzate dalla Ditta ricorrente che non ha fornito elementi significativi e tali da considerare di modificare o annullare il procedimento in corso:

Considerate tutte le circostanze di fatto e di diritto per la determinazione della sanzione amministrativa, ed in particolare l'art. 4 comma 3 lettera C) del vigente Regolamento Comunale delle Sanzioni;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 e dell'art. 18 della Legge 24.11.81 n. 689;

Visto il Regolamento Comunale delle Sanzioni approvato con Delibera del C.C. n. 60 del 10/07/2003;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il vigente Statuto Comunale;



DETERMINA

in € **4.341,00** (quattromilatrecentoquarantuno/00), la somma dovuta dalla Ditta GES.COM. S.n.c. di Sara Piccoli & C. con sede a Povegliano Veronese (VR) in Via Mazzini n. 97 - c.f.: 02634040238, nella persona dei soci Sig.ra PICCOLI SARA, nata a Povegliano Veronese (VR) il 25/02/1956, ivi residente in Via G. Di Vittorio n. 2 - n.c.f.: PCCSRA56B65G9450 e Sig. TEDESCHI GIORGIO, nato a Povegliano Veronese (VR) il 09/09/1951, ivi residente in via di Vittorio n. 2 – n.c.f.: TDSGRG51P09G945B, esercente l'attività di "affittacamere" per una capienza di 6 camere doppie con bagno per un totale di 12 posti letto, nei locali siti in questo Comune – Via Monte Pastello n. 4/e, in forza delle seguenti autorizzazioni rilasciate su presupposti documentali risultati non veritieri:

- autorizzazione sanitaria n. 1307 rilasciata in data 22/06/2007;
- provvedimento di classificazione della competente Autorità Provinciale n. 3545/07 del 03/07/2007;
- D.I.A. n. 19067 del 10/07/2007, per carenza dei requisiti igienico – sanitari dei locali in argomento, come in premessa meglio specificato;

INGIUNGE

ai medesimi soggetti di versare, mediante versamento sul c/c postale n. 18329375 intestato al Comune di San Giovanni Lupatoto, o presso la CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO – Agenzia di San Giovanni Lupatoto in via Madonnina n. 5/3 - Tesoreria Comunale (codice IBAN IT63K0622512294100000046299), la somma di € **4.341,00** (quattromilatrecentoquarantuno/00) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, avvertendo che, in mancanza di pagamento si provvederà alla riscossione coattiva, secondo la procedura prevista dalle vigenti norme in materia.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale, ai sensi dell'art. 22-bis della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento, al quale possono essere richiesti chiarimenti o delucidazioni, è il Sig. Luigi Bertoni, istruttore direttivo della Sezione Commercio, contattabile al n. 045/8290213 – e-mail luigi.bertoni@comunelupatoto.it.

DISPONE

la notifica del presente provvedimento a:

- Sig.ra PICCOLI SARA - Via G. Di Vittorio n. 2 - Povegliano Veronese (VR);
- Sig. TEDESCHI GIORGIO - Via G. Di Vittorio n. 2 – Povegliano Veronese (VR);
- Soc. GES.COM. SNC di Sara Piccoli & C. - Via Mazzini n. 97 – Povegliano Veronese (VR);



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057
Via Roma, 18

PROVINCIA DI VERONA
C.F. 00360350235

Tel. 045 8290213
Fax 045 8290243

- ◉ Soc. GES.COM SNC di Sara Piccoli & C., presso l'esercizio di affittacamere sito in Via Cà Nova Zampieri n. 4 - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR);

e l'invio di copia, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, ai seguenti Organi ed Enti:

- ◉ AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Via Palustrella n. 92 - S. GIOVANNI LUPATOTO (VR)
- ◉ AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI
Via Roma n. 86 - S. GIOVANNI LUPATOTO (VR)
- ◉ ALL'U.L.S.S. 20 - SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
U.O. Uff. Igiene edilizia e strutture ad uso collettivo
Via Valverde n. 42 – VERONA
- ◉ ALLA PROVINCIA DI VERONA – SERVIZI TURISTICO RICREATIVI
U.O. Strutture ricettive
Via delle Franceschine n. 10 – VERONA
- ◉ ALL'UFFICIO POLIFUNZIONALE – S E D E
- ◉ ALL'ALBO PRETORIO – S E D E
- ◉ ALL'UFFICIO COMMERCIO – S E D E

Dalla Sede Comunale, addì 21 LUG 2010



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. E SERVIZI
Dott. ~~Arch.~~ Roberto Castagna

AVVERTENZE

Se il pagamento viene effettuato presso CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO – Agenzia di San Giovanni Lupatoto - Tesoreria Comunale, occorre esibire il presente atto. Se viene effettuato con bollettino postale, occorre specificare sul retro del modulo, quale causale di versamento: "Sanzioni in materia sanitaria", nonché gli estremi della presente Ordinanza.

Per evitare disguidi, s'invita a trasmettere all'Ufficio Commercio e al Comando Polizia Municipale di San Giovanni Lupatoto fotocopia della ricevuta di pagamento.